

- TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA - 8
- BOLOGNA - DECRETO - 10-01-2022 - REL. DOTT.SSA ITALIANO -
- DIRITTO DEL MINORE DI CONSERVARE UN RAPPORTO EFFETTIVO
N° 1581/2017 Vol. CON LA NONNA MATERNA - ART. 317 BIS C.C. -
N. 164/22 PRESUPPOSTI - INSUSSISTENZA -



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA

IN BOLOGNA

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti Presidente

Dott.ssa Carmela Italiano Giudice rel.

Dott.ssa Daniela di Fine Giudice on.

Dott. Giordano Barioni Giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento n. 1581/2017 Vol. relativo alla minore _____, nata a Modena (MO) il
2007, di _____ e _____;

visto il ricorso ex artt. 315 bis, 317 bis e 337 ter c.c., depositato in cancelleria il 08.07.2017 da
_____, nonna materna della minore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Bova
e Fabrizio Fiorini del Foro di Modena, che chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Bologna di
adottare i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della minore di conservare un
rapporto affettivo con la nonna materna;

rilevato che dalle relazioni di indagine effettuate dal Servizio Sociale Unione Comuni Modenesi
Aera Nord era emerso che:

- Entrambi i genitori hanno riferito di aver avuto un passato difficile e di essere stati seguiti
quando erano minorenni dai Servizi Sociali a causa di problematiche familiari e

- scolastiche, anche la loro relazione non era serena, vi erano stati diversi episodi di litigi e scontri e dal 2016 sono stati seguiti dal Servizio Sociale di Bomporto a causa di una segnalazione della Polizia Municipale, intervenuta a seguito di una lite familiare. La madre ha raccontato che, in occasione di tale lite, il padre aveva minacciato lei e la nonna materna di ucciderle con un coltello, per tale motivo ella aveva deciso di lasciare la minore con il padre e trasferirsi presso la sig.ra , salvo fare rientro a casa dopo nove giorni;
- La madre ha riferito che in passato vi erano stati episodi di litigio ma che al momento la situazione era più serena;
 - I genitori hanno riferito che la nonna materna si intrometteva costantemente nella loro relazione cercando di farli separare, hanno inoltre dichiarato che, quando la minore trascorrevva i fine settimana con la nonna, assisteva ai problemi di tossicodipendenza dello zio e la sig.ra le parlava male dei genitori;
 - La nonna stessa ha confermato di non essere favorevole alla relazione della figlia e ha usato termini volti a screditare sia la figlia che il suo compagno, inoltre ha dichiarato che il figlio non fa più uso di sostanze da oltre dieci anni;
 - appariva una bambina molto timida e introversa, la scuola riferiva che la minore era sempre in ordine e curata e che interagiva poco sia con i compagni che con gli adulti, ella dichiarava di non voler vedere la nonna e di non voler avere alcun rapporto con lei poiché preoccupata che la avrebbe portata via dal padre;
 - Il nucleo, in seguito allo sfratto avvenuto il 29.12.2018, era stato collocato presso un appartamento di emergenza messo a disposizione dal Comune, tale soluzione era temporanea e non adeguata alle esigenze della famiglia;
 - Nei successivi incontri, i genitori non si sono mostrati collaborativi e sono stati segnalati alcuni episodi preoccupanti. Il 22.02.18 gli operatori si erano recati presso il domicilio del nucleo dove avevano trovato il padre a letto con tutte le finestre chiuse, egli aveva riferito di

trovarsi da qualche settimana in una condizione di depressione grave e di non sentirsi in grado di andare al lavoro o alzarsi da letto, la madre si mostrava preoccupata per la situazione ma non era in grado di fornirgli aiuto e la bambina appariva disorientata e intimorita dagli operatori. Nei mesi successivi i genitori hanno iniziato a rendersi irreperibili, non rispondendo alle chiamate né presentandosi ai colloqui, e si sono isolati;

- Il Servizio è riuscito a fissare un incontro con i genitori durante il quale era emerso che la minore non aveva frequentato il centro estivo in quanto il padre non era in grado di accompagnarla e aveva trascorso tutta l'estate in casa con i genitori, la famiglia continuava a non attivarsi per risolvere le problematiche individuate;
- Il 14.04.19 la famiglia ha avuto un grave incidente stradale, la madre si trovava in gravissime condizioni e la figlia e il padre avevano subito diverse operazioni. Quando la minore è stata dimessa dall'Ospedale, è stata ospitata dalla nonna materna, contro la volontà dei genitori che avrebbero preferito farla stare dalla famiglia paterna. In seguito il padre ha comunicato al Servizio che la figlia si trovava presso una zia materna;

letto il decreto provvisorio del 02.05.2019, depositato il 09.05.2019, con cui il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, atteso che la relazione dei Servizi Sociale del 04.10.2018 aveva segnalato una situazione preoccupante di possibile pregiudizio per la minore, visti gli artt. 333-336 c.c. e l'art 741 c.p.c., aveva affidato in via provvisoria ed urgente la minore al Servizio Sociale Area minori del Comune di San Prospero, o comunque al servizio competente per territorio, con l'incarico di:

- Tenere la minore collocata presso i genitori,
- Valutare l'idoneità di tale collocazione;
- qualora la collocazione non dovesse risultare idonea, prevedere la collocazione temporanea in un contesto protetto madre-figlia;

- Svolgere, in collaborazione con i competenti Servizi Sanitari, una valutazione delle competenze genitoriali sia del padre che della madre indicando con chiarezza se i comportamenti inadeguati mostrati fossero espressione di una situazione sociale e relazionale reattiva o, viceversa, di precisi tratti di personalità e/o di un quadro rilevanti sotto il profilo psicopatologico;
- Prevedere un percorso di autonomizzazione per la madre;
- Valutare la relazione della minore con entrambi i genitori;
- Svolgere un'azione di mediazione tra i genitori, sostenendoli nei loro compiti e prescrivendo loro le scelte ed i comportamenti più adeguati;
- Valutare altresì i bisogni psicologici ed educativi della minore;
- Predisporre, laddove ci sia necessità, un percorso psicoterapeutico per la minore;
- Assumere informazioni in ambito scolastico e predisporre il conseguente progetto di sostegno;
- Predisporre progetti diurni ricreativi adeguati all'età;
- Valutare l'esistenza di altre risorse potenzialmente coinvolgibili nell'accudimento della minore nell'ambito della rete parentale e sociale;

sentiti gli interessati;

sentita la minore all'udienza del 14.10.2019;

sentiti i genitori all'udienza del 01.12.2021;

rilevato che la nonna non si è presentata all'udienza finale del 01.12.21, nonostante ne fosse stata data comunicazione anche all'Avv. Bova;

acquisite informazioni mediante l'indagine psicosociale delegata al Servizio Sociale nonché mediante le dichiarazioni rese e i documenti prodotti dalle parti e dai loro difensori;

sentita la relazione del giudice designato;

rilevato che, con riferimento al procedimento de potestate ex art.333 c.c., dalla relazione del Servizio Sociale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord del 22.11.2021, emerge che:

4

5

- Attualmente vive con i genitori in una nuova abitazione acquistata dal nucleo grazie al risarcimento ricevuto a seguito dell'incidente stradale avvenuto due anni fa;
- Il padre lavora presso una ditta per quattro ore al giorno e la madre ha reperito un'occupazione presso una pizzeria di asporto;
- è parsa maturata e più serena, anche nell'affrontare le tematiche che in passato la angosciavano;
- Non vi sono elementi di pregiudizio tali da rendere ulteriormente necessario un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale;

rilevato, con riferimento alla domanda ex art.317 bis c.c. svolta dalla nonna, che a livello teorico e sistematico:

- ai sensi dell'art. 317 bis c.c. gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e, qualora l'esercizio di tale diritto venga loro impedito, gli stessi possono adire il giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore;
- in proposito, deve osservarsi che la disposizione normativa di cui all'art. 317 bis c.c., pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi, riconosce l'importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte (Cass. Civ. Sez. I 11.8.2001, n. 17191);
- d'altra parte, la ripresa o la creazione ex novo dei contatti con i nonni rientra nel necessario bagaglio di esperienza culturale che i minori debbano avere in vista di una formazione completa della loro personalità (Corte d'Appello di Venezia, Sez. Minori Civile, 24.12.2015, RG. n. 101/2015);

5

5

- ad avviso del Collegio, il legislatore, nel contemplare espressamente il diritto dei nonni alla frequentazione dei minori, ha invero recepito l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'azione giudiziale degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. e, pertanto, il diritto dei nonni merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con gli stessi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori; la loro azione in giudizio non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant'è che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non rispondesse a detto interesse, il ricorso dei nonni andrebbe rigettato. Di conseguenza, detto diritto dei nonni soccombe senz'altro di fronte a quello del minore a condurre un'esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra i genitori o con gli ascendenti, così come chiaramente esplicitato dal testo dell'art. 317 bis c.c. il quale, al secondo comma, impone al giudice di adottare i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desideri degli ascendenti;

- in particolare, "il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15238 del 12/06/2018);

ritenuto che, a fronte del miglioramento della situazione familiare, sia necessario revocare il decreto provvisorio del 02.05.2019 e dichiarare non luogo a procedere per la richiesta di cui all'art. 333 c.c. per il venir meno della condizione di pregiudizio;

ritenuto, con riferimento al ricorso ex art.317 bis c.c. ed in applicazione dei principi sopra esposti al caso concreto, che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, posto che la nonna materna ha riconosciuto e ammesso di non essere favorevole alla relazione della propria figlia con il padre della minore e ha assunto comportamenti svalutanti anche nei confronti della predetta

, assumendo in tal modo condotte suscettibili di esporre la minore ad un clima conflittuale e ad un conflitto di lealtà, pregiudizievole per la minore;

P. Q. M.

visto l'art. 317 bis c.c., provvedendo in via definitiva,

rigetta il ricorso proposto da sensi dell'art.317 bis c.c..

Invita i genitori e la nonna materna ad un percorso di mediazione familiare e di sostegno, finalizzato a risolvere e superare la conflittualità tra gli adulti e propedeutico ad una eventuale ripresa dei rapporti tra la nonna materna e la minore in condizioni di benessere e positività per quest'ultima.

Visto l'art.333 c.c.,

REVOCA

Il decreto provvisorio del 02.05.2019.

DICHIARA

Non luogo ad ulteriore provvedere in ordine alla responsabilità genitoriale di e
per il venir meno della condizione di pregiudizio

Manda alla cancelleria per la notifica del presente decreto alla ricorrente presso il difensore di fiducia, ai genitori della minore presso il difensore, nonché per le comunicazioni al P.M. e al Servizio Sociale.

Così deciso in Bologna in data 09.12.2021

7

S

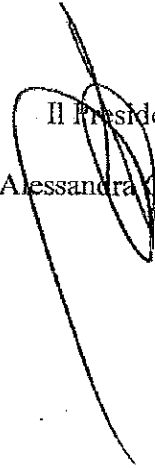
Il Giudice estensore

Dott.ssa Carmela Italiano



Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Chiavegatti



Depositato in Cancelleria il 10 GEN. 2022



Il Cancelliere
Massimo Zecchini

